

Tribunale di Varese, 8 marzo 2010 – Est. Buffone

omissis

Fatto

In data 8 aprile 2008, il creditore notificava alla opponente il decreto ingiuntivo n. 500, emesso dal Tribunale di Varese contro la società “N s.n.c.”. La suddetta società, prima della notifica della ingiunzione, aveva presentato domanda di cancellazione dal registro delle imprese, in data 13 dicembre 2007, dichiarata ed eseguita in data 11 gennaio 2008 (v. doc. 4 della parte opponente.)

Proprio alla luce della suddetta circostanza, l’attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, assumendone la inefficacia essendosi estinta la persona giuridica debitrice. L’opposto, costituendosi, assumeva che la cancellazione, ad ogni modo, se aveva prodotto l’estinzione della società allora rendeva del tutto invalida la procura conferita dalla stessa e, per effetto, l’inammissibilità dell’atto di opposizione.

Il giudice, all’udienza del 2 ottobre 2009, rilevava che la Suprema Corte, con ordinanza n. 19804/2009, aveva rimesso alle Sezioni Unite proprio la questione giuridica concernente, l’efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese, per le società di persone. Anche onde evitare giudizi di terza via, abilitava le parti a presentare memorie sul punto e fissava udienza di discussione orale della causa dove le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.

Diritto

Va subito premesso che, successivamente alla fissazione dell’udienza di discussione, le Sezioni Unite, hanno composto il contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio 2010. Va ricordato che l’art. 4 del D. lgs. N. 6/2003 ha modificato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ. introducendo una espressa previsione di Legge quanto agli effetti giuridici che discendono dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Prima di questa norma, l’orientamento giurisprudenziale era favorevole ad una interpretazione del codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società anche dopo la cancellazione della iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale. Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività attenuata e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.

Lo jus superveniens ha indotto la giurisprudenza a rimediare la questione, con una elaborazione pretorile che trova compiuta affermazione e definizione nella sentenza già citata, delle Sezioni

Unite, del 22 febbraio 2010. Attingendo al bacino della pronuncia richiamata – che si condivide per la coerenza sistematica delle argomentazioni nonché per il rispetto della nomofilachia, a cui è affidato il non agevole compito di garantire, per quanto possibile, la certezza della norma quale vive nell'ordinamento – deve dunque affermarsi che:

1. la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, determina, in conseguenza della pubblicità legale ritualmente coltivata, l'estinzione della società cosicché le azioni dei creditori sociali, dopo la cancellazione, vanno rivolte nei confronti dei soci.
2. La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione pure delle società di persone, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata intesa ad evitare un regime di tutela dei soci irragionevolmente differenziato in base alla natura della compagine societaria.
3. Ciò comporta, dunque, che anche per le società di persone, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si ha una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità (dichiarativa per le società di persone; costitutiva per le società di capitali).
4. Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c. sull'intero titolo 5^o del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.

Le coordinate giuridiche sin qui rievocate attraverso la lettura delle Sezioni Unite, consentono di affermare che per le società di persone, la cancellazione ha come presupposto, il venir meno della soggettività e della capacità giuridica limitata di esse, parallelo all'effetto costitutivo – estintivo della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali di cui all'art. 2495 c.c. Ed, invero, trattasi d'indirizzo che la giurisprudenza di merito aveva già avallato (v. ad es. App. Napoli, sez. I, sentenza 6 maggio 2005 in *Impresa*, 2006, 12, 1782: “L'estinzione di una società, sia essa società di capitali ovvero sia società di persone registrata, acquista efficacia nel momento in cui è effettuata l'iscrizione della cancellazione presso il competente registro delle imprese, indipendentemente dalla possibile sopravvivenza alla formalità pubblicitaria di rapporti patrimoniali, sostanziali e processuali, attivi e passivi).

L'applicazione dei principi di diritto sin qui illustrati, determina che la società cancellata è da ritenersi estinta e priva di legittimazione sostanziale e processuale. Ciò comporta che la compagine societaria, dalla cancellazione dal registro delle imprese, non è più soggetto di diritto e manca quindi di legittimazione a proporre azioni giudiziali o a resistere alle medesime, perchè persona giuridica ormai estinta ad ogni effetto di legge.

Ed, infatti, la decisione delle SS.UU. 4062/2010 si conclude dichiarando inammissibile il ricorso

della società che aveva richiesto l'intervento della Suprema Corte: il Collegio rileva che la società non poteva proporre il ricorso poichè si era estinta. Nel caso di specie, è sussistente il presupposto della estinzione della società di persone, poichè è la società stessa ad allegare, tra l'altro, assieme alla cancellazione, il venir meno di ogni attività sociale.

Ciò vuol dire che la società era carente di ogni legittimazione processuale e sostanziale al momento della opposizione.

Va, dunque, accolta l'eccezione preliminare della parte opposta e, per l'effetto, l'opposizione va dichiarata inammissibile.

L'inammissibilità del libello introduttivo del giudizio non consente di giudicare nel merito della ingiunzione ma si deve, comunque, attingere al bacino di un grimaldello giuridico per esprimere disapprovazione verso l'ingiunzione che resta vitale nell'ordinamento pur in contrasto con il sistema di norme sin qui tipizzato.

Non può sottacersi, infatti, come, l'applicazione dei principi che comportano l'inammissibilità dell'opposizione siano i medesimi che conducono ad affermare che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur nella persistenza di rapporti passivi non definiti, le azioni sociali vanno esercitate verso i soci e non anche verso la società. Orbene, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato ottenuto contro una società estinta ed a questa notificato.

La notificazione nei confronti di soggetto non più esistente non è semplicemente nulla, ma radicalmente inesistente.

Un valido supporto argomentativo per verificare quale decisione poter assumere, si rinviene nella decisione della Cassazione, sez. II, sentenza n. 16194 del 2005 dove, seppur per obiter dictum, la Suprema Corte non ha escluso che l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di una società estinta possa essere rilevata d'ufficio.

Rilevando d'ufficio l'inesistenza del procedimento notificatorio, il decreto sarebbe da dichiarare privo di qualsivoglia effetto giuridico.

Altro grimaldello normativo per la decisione va, poi, rinvenuto nell'art. 654 del codice di rito.

Trattasi della norma che, coordinata con le altre del capo, prevede che sia il giudice dell'opposizione a dichiarare l'esecutorietà della ingiunzione a chiusura del procedimento.

Ebbene, aderendo a quanti in dottrina valorizzano il ruolo del giudice nell'opposizione di tale formula, questo giudice la respinge formalmente, nel senso di non ritenere sussistenti, nel caso di specie, i presupposti giuridici per la esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Ove, poi, il titolo fosse comunque portato per l'esecuzione nel suo alveo processuale naturale, sarebbe compito del giudice dell'esecuzione provvedere espressamente sul problema qui rimasto embrionale.

Altrimenti detto ed in conclusione: l'opposizione è inammissibile, poichè proposta da soggetto non esistente; ed il decreto è inefficace e non esecutivo, poichè formatosi con vizi insanabili che lo rendono inidoneo a modificare l'ordinamento giuridico.

Occorre, allora, affrontare la questione delle spese di lite.

Va precisato che la richiesta della opposta, di condanna del rappresentante legale della società opponente estinta, va respinta. La condicio, sine qua non della responsabilità aggravata va intravista in un coefficiente di partecipazione psicologica, atteso che l'art. 96 c.p.c. costituisce una applicazione speciale dell'illecito ex art. 2043 c.c. Ma tale coefficiente, la colpa, manca nell'odierna lite: sino all'intervento delle Sezioni Unite non era affatto dato per certo che la società di persone si estinguesse e, invero, ciò è testimoniato dall'intervento del Supremo Collegio nella sua massima composizione.

Respinta l'ipotesi della condanna del socio uti singuli, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598) hanno indicato quali siano le ipotesi nella quali l'istituto della compensazione può trovare spazio nella sentenza del giudice: sono, a titolo esemplificativo: 1) la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva; 2) la presenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti; 3) la presenza di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste; 4) la presenza di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanza processuali. Ebbene, nel caso di specie, ricorre senz'altro la condizione sub 1).

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando sulla domanda di.....disattesa ogni ulteriore eccezione, difesa e richiesta:

Dichiara l'inammissibilità dell'atto di opposizione.

Respinge la richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.